



COMUNE DI INARZO

Provincia di Varese

Copia

DELIBERAZIONE N. 18
Del 29/09/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza ordinaria – seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: TARI 2020: CONFERMA TARIFFE ANNO 2019

L'anno 2020 addì 29 del mese di **Settembre** alle ore **18.30** presso la sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Nominativo	Presente
Montonati Fabrizio	SI
Locorotondo Cosimo	SI
Casola Francesco	SI
Grosso Christian	SI
Vanetti Silvana	SI
Mella Roberto	SI
Bernasconi Renato	SI
Giordano Cinzia	NO
Bica Giuseppe	SI
Montagna Mauro	SI
Vanetti Piero	SI
Totale presenti 10	
Totale assenti 1	

Partecipa il **Segretario Comunale Dott. Franceschina Bonanata**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco - Montonati Fabrizio**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TARI 2020: CONFERMA TARIFFE ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267.

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

Vista la Deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*.

Premesso che l'art. 200 del D.Lgs. 152/2006 prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) che devono essere delimitati dal piano regionale redatto ai sensi dell'art. 199 della medesima legge. Tuttavia, a oggi, Regione Lombardia non abbia provveduto a individuare il perimetro degli ambiti per la gestione del servizio rifiuti. Poiché nel territorio in cui opera questo Comune non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune stesso.

Preso atto della Deliberazione di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, della Deliberazione di ARERA n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria nonché della Determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti.

Preso atto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano

finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA.

Preso atto che alla data odierna non risulta ancora predisposto il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020.

Visto l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita “*i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*”.

Chiarito pertanto che il summenzionato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo.

Di seguito, per ragioni di chiarezza espositiva, viene sinteticamente chiarito il dispositivo delle due disposizioni in materia di TARI, derogabili nell'esercizio finanziario 2020:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

Chiarito che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021.

Richiamato inoltre il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune.

Viste anche le note di chiarimento in merito alla facoltà di applicare agevolazioni anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19 pubblicate da IFEL il 24 aprile 2020 e da ANCI in data 11 maggio 2020;

Ritenuto di avvalersi della suddetta disposizione ed introdurre interventi agevolatori per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri che verranno successivamente esposti;

Considerato che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario sono correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività e tengono conto anche della ripresa lenta e parziale;

Ritenuto, di prevedere per l'anno 2020 una riduzione della parte variabile per le utenze non domestiche, che hanno comunicato al comune il periodo di sospensione della loro attività per emergenza Covid-19;

Considerato che la copertura del costo delle suddette agevolazioni, per un importo stimato di €.2.500,00, verrà garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 30.10.2020;
- seconda rata: 30.12.2020.
- resta la possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 ottobre 2020.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 a mente del quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*.

Visto l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, a mente del quale *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*.

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, a mente *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria*

(IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504.

Visto l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana. Il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 4%.

Preso atto che con l'art.106 – comma 3 bis della L.77 del 17.07.2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 è stato differito al 30.09.2020;

Preso atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 18.03.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come da allegato;

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri Presenti n. 10;
Consiglieri Astenuti n. 0;
Voti Contrari n. 0;
Voti Favorevoli n.10;

D E L I B E R A

1. Di confermare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), come approvate per l'anno 2019 con Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 18.03.2019, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno

2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021.

3. Di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze.

4. Di provvedere per l'anno 2020 ad effettuare una riduzione per le utenze non domestiche pari alla quota variale, alle aziende che hanno comunicato il periodo sospensione della loro attività per emergenza covid-19.

5. Di dare atto che la copertura del costo delle suddette agevolazioni, per un importo stimato di €.2.500,00, verrà garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

6. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 30.10.2020;
- seconda rata: 30.12.2020.
- resta la possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 ottobre 2020.

7. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri Presenti n. 10;

Consiglieri Astenuti n. 0;

Voti Contrari n. 0;

Voti Favorevoli n.10;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



Pareri

COMUNE DI INARZO

— Estremi della Proposta —

Proposta Nr. 2020 / 18

Ufficio Proponente: Ufficio Bilancio

Oggetto: TARI 2020: CONFERMA TARFFE ANNO 2019

— Parere Tecnico —

Ufficio Proponente (Ufficio Bilancio)

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/09/2020

Il Responsabile di Settore

Stefania Vanetti

— Parere Contabile —

Ufficio Bilancio

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/09/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Stefania Vanetti

ALLEGATO DELIBERA CC ALLEGATO "A"

TARI 2019/2020

UTENZE DOMESTICHE

CAT	descrizione categoria	tariffa	
		€/mq fissa	€/mq variabile
1	Nuclei familiari con 1 componenti	€ 0,6211	€ 19,5072
2	Nuclei familiari con 2 componenti	€ 0,7247	€ 39,0144
3	Nuclei familiari con 3 componenti	€ 0,7986	€ 47,0611
4	Nuclei familiari con 4 componenti	€ 0,8578	€ 58,5216
5	Nuclei familiari con 5 componenti	€ 0,9169	€ 70,7136
6	Nuclei familiari con 6 o più componenti	€ 0,9613	€ 82,9055

UTENZE NON DOMESTICHE

CAT	descrizione categoria	tariffa	€/ MQ VARIA	€/ MQ FISSA	€/ MQ FISSA	€/ MQ VARIA	Totali /MQ
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,5278	€ 0,2077	€ 0,5278	€ 0,2077	€ 0,7355	€ 0,7355
2	Campeggi, distributori carburanti						
3	Stabilimenti balneari						
4	Esposizioni, autosalini, magazzini	€ 0,4642	€ 0,1848	€ 0,4642	€ 0,1848	€ 0,6490	€ 0,6490
5	Alberghi con ristorante						
6	Alberghi senza ristorante						
7	Case di cura e riposo	€ 1,2463	€ 0,4891	€ 1,2463	€ 0,4891	€ 1,7354	€ 1,7354
8	Uffici, agenzie,	€ 1,3544	€ 0,5349	€ 1,3544	€ 0,5349	€ 1,8893	€ 1,8893
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 0,7201	€ 0,2841	€ 0,7201	€ 0,2841	€ 1,0050	€ 1,0050
10	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta						
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze						
12	Attività artigianali tipo botteghe(falegnameria, idraulico,fabbro, elettra	€ 1,1191	€ 0,4399	€ 1,1191	€ 0,4399	€ 1,5590	€ 1,5590
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,3226	€ 0,5203	€ 1,3226	€ 0,5203	€ 1,8429	€ 1,8429
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,8521	€ 0,3360	€ 0,8521	€ 0,3360	€ 1,1881	€ 1,1881
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,0428	€ 0,4100	€ 1,0428	€ 0,4100	€ 1,4528	€ 1,4528
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie						
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 4,6291	€ 1,8220	€ 4,6291	€ 1,8220	€ 6,4511	€ 6,4511
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gen	€ 2,6389	€ 1,0387	€ 2,6389	€ 1,0387	€ 3,6776	€ 3,6776
19	Plurilicenze alimentari e/o miste						
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante						
21	Discoteche, night club						

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Montonati Fabrizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Franceschina Bonanata

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 02/10/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Inarzo, 02/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Franceschina Bonanata

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è divenuta esecutiva il 29/09/2020.

Inarzo, 02/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Franceschina Bonanata

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Inarzo, 02/10/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Franceschina Bonanata

